



---

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**

**Documento di consultazione 212/2023/R/eel**

**Osservazioni di Energia Libera**

---



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 212/2023/R/eel, recante *Servizio a tutele gradualali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17. Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti (DCO)* (12 giugno 2023, prot. n. 67, inviato a [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)).

\* \* \*

### Osservazioni generali

Come è noto, la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), successivamente modificata, ha disposto il superamento del regime di Maggiore Tutela (**MT**) per i consumatori domestici di elettricità entro il 1 gennaio 2023, prevedendo al contempo un periodo transitorio di permanenza della MT, finalizzato a preparare nel corso del 2023 le procedure concorsuali per l'assegnazione del Servizio a Tutele Graduali (**STG**) per i clienti domestici, da svolgersi entro il 10 gennaio 2024. Parallelamente, il Legislatore ha definito la categoria dei clienti vulnerabili, i quali, anche al termine del regime di MT, continueranno ad aver diritto una specifica tutela di prezzo, a condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità, che tutti i fornitori di energia elettrica del mercato saranno tenuti ad offrire loro. Successivamente, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (**D.L. n. 152/21**), ha prorogato in via transitoria il regime di MT per i clienti vulnerabili, nelle more della definizione delle condizioni economiche a loro dedicate.

In questo contesto, Energia Libera, che fin dalla sua fondazione si è posta l'obiettivo della liberalizzazione dei mercati energetici, nella convinzione che solo la piena concorrenza garantisca la sicurezza e la competitività degli approvvigionamenti, la salvaguardia degli investimenti, l'innovazione tecnologica e i più alti livelli di qualità del servizio, non può che apprezzare gli sforzi profusi dall'Autorità, anche attraverso il DCO, per traguardare l'obiettivo di piena liberalizzazione per i clienti residenziali non vulnerabili nel rispetto delle tempistiche sopra ricordate. Inoltre, si condividono le caratteristiche generali del disegno regolatorio proposto, che replicano, pur nella necessità di qualche adeguamento, la positiva esperienza registrata con il STG per le microimprese. Tuttavia, si ritiene che l'identificazione del servizio di MT come temporaneo regime di prezzo per la vulnerabilità determini pericolosi elementi distorsivi che potrebbero condizionare negativamente il processo di liberalizzazione volto al riequilibrio, in ottica concorrenziale, della struttura di mercato. Tale regime, inoltre, non appare in linea con quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 maggio 2023, n. 169 (**DM n. 169/23**), che prevede che per i clienti vulnerabili, entro la data del 10 gennaio 2024, l'Autorità assicuri che il superamento del vigente regime di MT avvenga in conformità alle disposizioni del diritto eurounitario. Si auspica, pertanto, che l'Autorità proceda quanto prima nel definire gli elementi mancanti necessari, quali ad

esempio la tariffa dedicata ai clienti vulnerabili prevista dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (**d.lgs. n. 210/21**), e si proceda all'assegnazione con procedure competitive di questi clienti.

### **Risposte agli spunti di consultazione**

*Q1. Si concorda con le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili? Se no per quali motivi?*

Si condividono gli obblighi di identificazione prospettati in attesa di una centralizzazione in capo al Sistema Informativo Integrato (**SII**) delle informazioni sulle condizioni di vulnerabilità, che si auspica avvenga nel più breve tempo possibile per entrambe le *commodity*, soprattutto con riferimento all'acquisizione dell'informazione sulla disabilità. L'attività di identificazione e verifica del SII, previo opportuno collegamento con banche dati istituzionali esterne, dovrebbe riguardare anche l'esistenza in vita del cliente, onde evitare che l'omissione anche involontaria delle volture *mortis causa* porti a servire nell'ambito della MT – o nel servizio di Tutela vulnerabilità gas – clienti che non ne hanno diritto.

Non si concorda con la proposta, che sembra delinarsi allo spunto 3.16 del DCO, di procedere al trasferimento automatico in MT dei clienti in STG domestici che acquisiscano in un secondo momento le caratteristiche per essere classificati vulnerabili, quali ad esempio l'età superiore ai 75 anni. Si segnala infatti che questa disposizione comporterebbe l'emergere di diverse criticità:

- sia in sede di predisposizione del *bid* per le aste, dove in assenza di informazioni circa la numerosità dei clienti potenzialmente oggetto di questo trasferimento automatico, i partecipanti si troverebbero a dover scontare nel prezzo il rischio connesso senza sufficienti elementi informativi. Per tale motivo e a prescindere dall'eventuale automatismo del trasferimento, è comunque essenziale, per mettere i partecipanti nelle condizioni di effettuare una corretta valutazione delle aree e minimizzare le asimmetrie informative tra operatori verticalmente integrati e no, che all'interno del *set* informativo sia data evidenza almeno della percentuale di clienti con età che comporti il superamento del 75° anno di età nel triennio 1° aprile 2024 – 1° aprile 2027;
- sia in sede di erogazione del STG post-assegnazione, dal momento che queste fuoriuscite avrebbero comunque un impatto sulla gestione del processo di approvvigionamento e conseguente copertura.

Occorre inoltre segnalare, ad ulteriore riprova della criticità connessa a questo passaggio, che la numerosità di questi clienti potrebbe anche essere individuata *ex-ante* per una certa categoria, come coloro che supereranno i 75 anni nel corso del periodo di erogazione del STG, ma non può esserlo nel caso il Legislatore decidesse, ad esempio, un ulteriore innalzamento della soglia ISEE per l'accesso al *bonus* sociale, elemento che potrebbe comportare un travaso numericamente molto impattante.



In base a quanto sopra esposto, si ritiene che sarebbe più corretto che per tutti i clienti assegnati in STG, una volta partita l'erogazione del servizio, l'eventuale scelta di rientrare in MT per beneficiare della tariffa dedicata sia lasciata all'espressa manifestazione di volontà del cliente e non applicata in automatico, in coerenza peraltro con quanto è stato disposto dall'Autorità sul mercato gas, per cui dopo l'iniziale mappatura da svolgersi prima della rimozione del servizio di tutela, è previsto che siano successivamente i clienti stessi a segnalare l'eventuale titolarità dei requisiti di vulnerabilità e richiedere l'applicazione della tariffa dedicata.

*Q2. Si concorda con l'orientamento di aggiornare per un primo periodo le componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela con modalità semplificate? Motivare la risposta.*

Si prende atto con preoccupazione della decisione di escludere l'ampia platea di clienti vulnerabili dalle procedure per l'assegnazione del STG per i clienti domestici e soprattutto si ritiene che la soluzione individuata di mantenere in vita il servizio di MT per un bacino così rilevante di clienti, proroghi di fatto gli effetti distorsivi che l'esistenza di questo servizio ha avuto negli anni sull'assetto del mercato elettrico. Distorsioni che rischiano peraltro di aumentare qualora, come l'Autorità prospetta all'interno del DCO, si decida di intervenire per allineare i costi di commercializzazione pagati in MT e nel STG domestici, visto il rischio concreto (anche in virtù dell'esperienza delle microimprese) che i risultati delle procedure competitive facciano emergere un costo di commercializzazione più conveniente per il STG rispetto alla MT. Tale intervento, a nostro avviso, si pone al di là di quanto disposto dal DM n. 169/23; si suggerisce pertanto all'Autorità l'apertura di una specifica consultazione sulle misure da adottare relativamente alla regolazione del servizio di tutela per i vulnerabili.

Qualora l'Autorità non accogliesse tale suggerimento, visti i riflessi in termini di segnali di prezzo che tale intervento avrebbe sull'intero mercato, si ritiene fondamentale che sia quanto prima fatta chiarezza sulle modifiche che verranno applicate alle componenti del prezzo di MT e soprattutto nella determinazione della componente a copertura dei costi di commercializzazione. Non emerge infatti dal DCO come l'Autorità intenda recuperare l'eventuale mancata copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la MT, qualora il prezzo venutosi a determinare in esito alle aste STG sia inferiore rispetto al corrispettivo della MT. Qualora l'intenzione fosse quella di un recupero mediante socializzazione sui restanti clienti domestici non vulnerabili, si segnala sin da ora l'effetto distorsivo che ciò comporterebbe. In ogni caso, tale intervento dovrebbe limitarsi ai clienti serviti in STG, evitando ogni socializzazione sui clienti che già hanno effettuato una scelta attiva sul mercato libero. Ciò avrebbe infatti il duplice vantaggio di:

- fornire uno stimolo di prezzo ai clienti in STG per attivarsi alla ricerca di un'offerta sul mercato libero, evitando così che il STG si trasformi in una sorta di *replica permanente* della

MT, senza alcun incentivo per i clienti finali a spostarsi consapevolmente sul mercato libero, né alcuna concreta possibilità per i venditori di formulare un'offerta economicamente più conveniente<sup>1</sup>;

- potersi avvalere di un corrispettivo già presente all'interno della struttura di prezzo del STG, il CPstg, che peraltro in un primo periodo la stessa Autorità ha già previsto di utilizzare proprio per finanziare necessità di gettito legate a meccanismi di compensazione per gli esercenti la MT.

Tutto quanto sopra considerato, si rinnova l'auspicio che l'Autorità definisca quanto prima la tariffa dedicata ai consumatori vulnerabili prevista dal d.lgs. n. 210/21 e si proceda all'assegnazione con procedure competitive di questi clienti, così da rimuovere gli effetti distorsivi originati dalla permanenza del servizio di MT.

*Q3. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?*

Si evidenzia che l'esclusione del rientro in STG dei clienti dal mercato libero attraverso il processo di *switching* non renderà di per sé impossibile per questa categoria di clienti vedersi attivato il STG. Infatti, svolgendo questo servizio la funzione di ultima istanza, qualora i clienti cessassero il contratto con un proprio fornitore senza procedere alla scelta di un altro fornitore sul mercato libero, sarebbero automaticamente passati al STG. Si segnala che, qualora il prezzo emergente dalle procedure competitive dovesse risultare particolarmente conveniente (come peraltro avvenuto nelle aste per le microimprese) e la conoscenza di questa possibilità si diffondesse attraverso campagne informative, si potrebbe assistere ad una diffusione massiva di questi comportamenti. Pertanto, al fine di evitare l'emergere di distorsioni sul mercato, si ritiene opportuno almeno valutare la possibilità di penalizzare questa tipologia di comportamento opportunistico.

*Q4. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per i clienti domestici non vulnerabili di avvalersi di una impresa interna a un RTI in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?*

Non si condivide la proposta, ritenendo che la titolarità diretta o comunque interna allo stesso gruppo societario di un contratto di dispacciamento e trasporto sia un requisito operativo molto importante a garanzia della solidità dell'esercente. Infatti, la titolarità del contratto di dispacciamento e di trasporto garantisce una visibilità totale sull'intera filiera e il pieno controllo di

---

<sup>1</sup> Rispetto all'importanza dei segnali di prezzo emergenti nei diversi servizi, la stessa Autorità nella delibera 44/2022/R/gas ha sostenuto che occorre precludere la possibilità che si verifichino situazioni per cui "i corrispettivi applicati dal FUI e dal FDD rendano convenienti tali servizi rispetto alle offerte di vendita presenti nel libero mercato".



tutte le prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura, aspetti che risultano particolarmente importanti trattandosi di clienti domestici e visto che per questi clienti il STG rivestirà a tutti gli effetti il ruolo di un servizio di ultima istanza. Si pensi ad esempio alla gestione delle procedure di gestione della morosità che potrebbero condurre ad una richiesta di sospensione della fornitura del cliente finale: l'UdD, dialogando esclusivamente con la controparte commerciale, non avrebbe alcuna visibilità sulla corretta attuazione dell'intera procedura propedeutica alla sospensione. Proprio in virtù delle caratteristiche peculiari dei consumatori domestici e della loro maggior *fragilità*, non si comprende la volontà di allentare alcuni requisiti che invece sono stati previsti per i STG per le PMI e le microimprese a garanzia della solidità e dell'affidabilità dei soggetti assegnatari del servizio, soprattutto in una fase in cui non vi è ancora certezza che il mercato energetico abbia del tutto superato l'emergenza. Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità volesse comunque consentire la partecipazione alle procedure d'asta ai RTI, si ritiene necessario innalzare la soglia minima dei punti di prelievo serviti, nonché la soglia minima dei punti sottesi al contratto di dispacciamento e trasporto dell'impresa dell'RTI che svolge il ruolo di utente verso Terna e i distributori; entrambe le soglie dovrebbero essere portate a 100.000 punti di prelievo.

*Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.*

Si condividono.

*Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.*

Si condivide e si richiede che anche in sede di *bidding* l'offerta possa essere formulata in €/POD/anno, piuttosto che in €cent/POD/anno, come avvenuto per le microimprese.

*Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?*

Si condivide.

*Q8. Si condivide la struttura delle condizioni economiche applicate ai clienti finali? Per quali motivi?*

Si condivide, con la precisazione riportata allo spunto Q.2.

*Q10. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?*

Si concorda.

*Q11. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG? Se no per quali motivi?*

Con riferimento alle ulteriori informazioni da fornire sui diritti dei vulnerabili di cui al par. 3.55 del DCO, rimandando alla risposta allo spunto Q1, resta inteso che la richiesta di fruizione del servizio di MT, corredata dall'eventuale autocertificazione sul possesso dei requisiti (ad es. disabilità, condizione non accertabile allo stato attuale in ambito SII) dovrà essere indirizzata ai relativi esercenti MT, senza pertanto alcun coinvolgimento da parte degli esercenti il STG.

*Q12. Si concorda con il contenuto degli obblighi informativi in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti distinto tra clienti identificati come vulnerabili e clienti non identificati come tali e sulle relative tempistiche? Se no per quali motivi?*

Si condivide la necessità che l'esercente uscente informi i clienti in modo da promuovere il naturale passaggio di questi all'aggiudicatario alle aste. Tuttavia, si evidenzia come la comunicazione prospettata nel DCO non risulti da sola sufficiente ad informare e garantire una maggiore consapevolezza dei clienti destinatari del servizio.

In aggiunta a quanto prospettato nel DCO, si propone quindi che l'esercente la MT invii almeno una comunicazione ai clienti (non identificati come vulnerabili) nel periodo gennaio-marzo 2024 contenente, oltre alle informazioni definite dall'Autorità, anche:

- l'indicazione dell'operatore che si è aggiudicato il POD tramite la procedura d'asta e che pertanto erogherà al cliente il STG;
- l'indicazione della necessità di provvedere a riattivare l'eventuale addebito automatico dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, che verrebbe disattivato successivamente al cambio della controparte esercente il servizio.

Tale comunicazione garantirebbe una maggiore consapevolezza dei clienti che, in questo modo, conoscerebbero in anticipo il nome del proprio esercente il STG, ed eviterebbe situazioni di morosità legate a problematiche squisitamente operative come la disattivazione non richiesta della domiciliazione dei pagamenti, che tra l'altro potrebbero portare a moltiplicare le richieste di informazioni e reclami da parte del cliente.

Infine, considerato anche l'alto numero dei clienti per le prossime aste, si evidenzia la necessità che vengano avviate rapidamente delle campagne istituzionali atte a trasmettere le informazioni sulla fine del mercato tutelato e, dunque, sull'imminente passaggio al STG.

*Q13. Si condividono i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

Si condividono, salvo quanto riportato in risposta al successivo spunto di consultazione.

*Q14. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?*

Si ritiene che la soglia minima di clienti individuata dovrebbe essere parametrata in funzione della dimensione delle aree aggiudicabili, in quanto rappresentativa della capacità di servizio dell'operatore. Non si comprende quindi come la soglia proposta possa essere la medesima applicata nelle procedure per le microimprese, dal momento che la dimensione delle aree sarà superiore.

Sulla base dell'esperienza operativa degli Associati, si ritiene che un raddoppio della base clienti sia nei fatti il massimo ampliamento operativamente gestibile per un operatore nelle tempistiche date dal processo, mentre nel caso di specie potrebbero esserci operatori che partendo da 100.000 clienti serviti potrebbero trovarsi a triplicare la *customer base* anche solo con l'assegnazione di una singola area o addirittura ad acquisire oltre un milione di clienti, qualora risultassero assegnatari di più aree. Una situazione ancora più critica qualora l'assegnatario risultasse un RTI.

Questo rischio dovrebbe a nostro avviso essere evitato rivedendo al rialzo la soglia minima di clienti serviti o, in subordine, introducendo un principio di proporzionalità tra il numero di punti serviti al momento dell'accesso alla procedura concorsuale e il numero di punti contenuti nei lotti per i quali il soggetto partecipante faccia richiesta, al fine di rendere gestibile il servizio minimizzando i rischi. Infine, si ritiene che il requisito dimensionale dovrebbe essere verificato al 1° gennaio 2023, anziché al 30 giugno 2023, al fine di consentire la partecipazione alle procedure concorsuali da parte dei soggetti che non solo hanno raggiunto la soglia minima di clienti serviti, ma che hanno anche consolidato le proprie strutture organizzative e tecnologiche e hanno acquisito l'esperienza necessaria a una corretta gestione del volume minimo di clienti in tutte le fasi di fornitura.

*Q15. Si concorda con l'orientamento di ammettere alle procedure concorsuali anche i RTI purché le imprese associate rispettino i requisiti minimi prospettati? Se no, per quali motivi?*

Non si concorda con questo orientamento, *in primis* perché occorre rilevare come il STG domestici sia un servizio di particolare delicatezza, dal momento che rivestirà una funzione di ultima istanza per clienti domestici. A tal riguardo, assicurarsi che l'assegnazione e conseguente erogazione sia affidata a imprese sufficientemente solide, affidabili e operativamente pronte a gestire un forte incremento della *customer base*, rappresenta un obiettivo primario da perseguire anche al fine di evitare *turbolenze* con impatto sui clienti finali e sul sistema nel suo complesso, come quelle verificatesi ad esempio alcuni anni fa con il fallimento di un operatore aggiudicatario del servizio di salvaguardia.

Inoltre, l'esperienza maturata con l'assegnazione del STG per PMI e microimprese ha mostrato un elevato livello di interesse da parte del mercato, che non potrà che trovare conferma per i clienti domestici e non giustifica quindi, a nostro avviso, la scelta di allargare le maglie di partecipazione riducendo i requisiti di ammissione. Si ritiene infatti che dovrebbe esserci specularità almeno tra i





requisiti dimensionali sul numero minimo di clienti di chi è titolare del contratto di dispacciamento e trasporto in seno a un RTI e le altre società che partecipano singolarmente.

*Q16. Si concorda con l'orientamento di assoggettare i partecipanti all'obbligo di presentare una dichiarazione di intenti per dimostrare l'adeguatezza aziendale e gli eventuali interventi funzionali alla corretta erogazione del servizio? Se no per quale motivo?*

Si concorda. Tuttavia, non si ritiene che questa dichiarazione (resa ai fini di una verifica preventiva dell'adeguatezza aziendale) rappresenti una misura sufficiente per evitare la partecipazione di soggetti che potrebbero poi rivelarsi nei fatti non adeguati a gestire operativamente una mole di clienti di molto superiore rispetto a quella attuale. Non emerge infatti dal DCO che l'eventuale accertamento dell'inadeguatezza determinerebbe l'esclusione dalla procedura. A nostro avviso è molto più opportuno che siano posti criteri di ammissione sufficientemente stringenti *ex-ante*, come evidenziato in risposta allo spunto Q14.

*Q17. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti all'obbligo di indicare nella relazione anche degli indicatori economico-finanziari? Per quali motivi?*

Si concorda.

*Q18. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

Si ribadisce che l'introduzione di requisiti adeguatamente indicativi della solidità finanziaria e della capacità operativa degli operatori sia il punto chiave per garantire che l'erogazione del STG avvenga senza particolari criticità per l'intero periodo di assegnazione.

*Q19. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?*

Si condividono gli orientamenti e si auspica che, in continuità con quanto già previsto dal Regolamento di Acquirente Unico S.p.A. (AU) disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese del settore dell'energia elettrica, sia confermata la possibilità di ricorrere a garanzie prodotte mediante documento informatico firmato digitalmente, senza la necessità di autentica notarile, che risultano maggiormente compatibili con le tempistiche di rilascio richieste dalla procedura.

*Q20. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pre-gara? Motivare la risposta.*



La disponibilità di informazioni pregara il quanto più possibile precise, granulari e attendibili è condizione fondamentale per consentire a tutti i partecipanti di competere a pari livello, soprattutto in considerazione del fatto che alle procedure competitive parteciperanno anche società che attualmente già servono i clienti oggetto dell'assegnazione nell'ambito della MT e che pertanto possono godere di un vantaggio competitivo derivante dalla presenza di evidenti asimmetrie informative. Un *set* informativo il quanto più completo e preciso è inoltre condizione imprescindibile per consentire ai partecipanti di formulare un *bidding* che rifletta gli effettivi costi che saranno sostenuti per servire i clienti, minimizzando il rischio di valorizzazioni errate che potrebbero comportare una sottovalutazione degli stessi e la formulazione di offerte che potrebbero rivelarsi nel tempo non sostenibili, con le conseguenze che da ciò deriverebbero per i clienti.

Si ritiene che, per mettere i partecipanti nelle condizioni di disporre delle stesse informazioni minime necessarie alla formulazione dell'offerta in sede di gara, sia imprescindibile la trasmissione dei dati di cui alla determina 8/2023 – DMRT con riferimento ai soli clienti che saranno effettivamente oggetto d'asta, ossia ai soli clienti residenziali non vulnerabili.

Si evidenzia inoltre come gli esercenti la MT riceveranno dal SII, a partire da metà luglio, l'indicazione precisa dei clienti vulnerabili per età e titolarità di *bonus*; si ritiene che vi siano quindi i tempi per procedere, da parte loro, ad un incrocio di queste informazioni (che ad ogni buon conto si immagina siano già mappate sui loro sistemi informativi) con le informazioni pregara, per epurarle almeno da una quota di dati riferiti a consumatori che non andranno in asta.

Si ribadisce inoltre quanto già evidenziato in risposta allo spunto Q1 sulla necessità che sia fornita anche l'indicazione del numero/peso percentuale dei clienti appartenenti ad una fascia di età che comporti il superamento del 75° anno di età nel triennio 1° aprile 2024 – 1° aprile 2027. Si tratta infatti di un dato importante per le valutazioni in sede di *bidding*.

Inoltre, si renderà necessario avere informazioni analoghe a quelle fornite per i residenti nelle zone terremotate anche per i recenti Comuni colpiti dalle alluvioni. Per entrambi sarebbe inoltre molto importante avere anche informazioni precise sugli importi oggetto di rateizzazione.

Ancora, a integrazione del *set* di dati pregara previsto in occasione delle aste relative alle microimprese, si chiede di trasferire ai partecipanti, anche con l'ausilio di AU per i dati che risultino già presenti sul SII:

- la percentuale di clienti con codice fiscale mancante o errato, affinché sia possibile una valutazione del rischio di esito negativo da parte del Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate e quindi di impossibilità a emettere fattura nei confronti del cliente finale (i clienti interessati potrebbero essere non solo quelli per i quali l'attuale esercente della MT non è riuscito a recuperare il codice fiscale corretto e quindi non riesce a emettere fattura, ma anche i clienti – potenzialmente numerosi – con riferimento ai quali gli attuali esercenti, al fine di

emettere la fattura elettronica, stanno utilizzando il codice fiscale fittizio previsto da Agenzia delle Entrate per i clienti contrattualizzati in passato e privi di dati fiscali);

- la percentuale di clienti che hanno espresso il consenso *privacy* per finalità *marketing*, al fine di avere un'indicazione della propensione dei clienti a esprimere analogo consenso anche con l'esercente STG;
- la percentuale di clienti con indirizzo *mail* e/o numero di telefono, al fine di valutare le possibilità di contatto dei clienti dopo l'attivazione del STG;
- per comprendere la *dinamicità* o la *staticità* dei clienti destinatari delle aste: a) la percentuale relativa ai clienti che sono nel servizio di MT da oltre due anni; b) i clienti che sono entrati nel servizio di MT dopo la cessazione del contratto di fornitura sul mercato libero.

Infine, si evidenzia che, come per il precedente STG, considerate le variazioni che le aree potrebbero subire mensilmente in termini di POD, è fondamentale che le informazioni pregate vengano comunicate almeno due mesi prima lo svolgimento delle aste e poi riaggiorate poco prima di queste, per trasmettere ai partecipanti il dato più veritiero possibile; tale aggiornamento consentirebbe di limitare il divario informativo tra un partecipante, anche esercente del servizio di MT, ed un altro che fornisce solo clienti nel mercato libero.

*Q21. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.*

Si ritiene preferibile la configurazione B perché la minore dimensione dei lotti consentirebbe un esito più pluralistico delle aste. Tuttavia, se l'Autorità riproponesse un modello di asta *multi-round* (sulla falsariga di quanto sperimentato per le microimprese, al netto di qualche correttivo), potrebbe essere rivalutata la configurazione delle aree territoriali.

*Q22. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

Si ritiene che il meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa contribuirebbe ad aumentare il vantaggio competitivo per gli attuali esercenti la MT che, come più volte evidenziato, godono di un vantaggio informativo importante rispetto agli altri operatori. Tale vantaggio può essere limitato esclusivamente:

- mettendo a disposizione di tutti i partecipanti informazioni sui lotti il più dettagliate e complete possibili (si vedano a proposito le osservazioni allo spunto di consultazione Q20);
- mantenendo un disegno d'asta che permetta il *price discovery* nel corso della procedura concorsuale.

Al fine di minimizzare il rischio di collusione tacita, l'asta *multi-round*, utilizzata per l'assegnazione del servizio per le microimprese, potrebbe essere modificata:

- prevedendo un prezzo corrente per il primo turno di gara differenziato per area geografica; ciò permetterebbe di adeguare (al ribasso) i prezzi iniziali riducendone la distanza dai prezzi di riserva dei partecipanti;
- intervenendo sul livello di riduzione del prezzo corrente tra un turno e l'altro, ad esempio, riducendo il prezzo corrente di 10 €/POD nei turni iniziali e 5 €/POD in quelli successivi).

Ciò permetterebbe di limitare il numero di turni necessari alla conclusione dell'asta, e quindi di minimizzare il rischio di *signalling*.

Inoltre, al fine di prevenire il rischio di una scarsa partecipazione alle procedure di gara, si ritiene che qualunque meccanismo d'asta sarà selezionato, esso debba prevedere un *floor*, fissato a un livello ragionevole, alle offerte che possono essere presentate dai partecipanti. Tale previsione probabilmente potrebbe trovare più naturale inserimento in un meccanismo d'asta ascendente *multi-round*, caratterizzato da un numero limitato di turni di gara.

A prescindere dal meccanismo d'asta adottato, si ritiene che, in caso di compresenza di più offerenti al *floor* per lo stesso lotto, l'assegnazione dovrebbe avvenire per sorteggio, in quanto meccanismi di assegnazione differenti non potrebbero che portare al di sotto del livello di remunerazione individuato come ragionevole, esponendo il sistema al rischio di tenuta. Il meccanismo di sorteggio, in particolare, dovrebbe essere disegnato in modo da condurre ad un'equa ripartizione tra gli operatori coinvolti in quest'ultima fase di *opt-out*. Pertanto, quando le dinamiche di mercato risultino talmente competitive da raggiungere il *floor*, si potrebbe avviare il sorteggio con alcuni correttivi, in parte previsti già nelle precedenti aste. Pertanto, se più aree dovessero giungere al *floor*, per effettuare l'estrazione si potrebbe applicare la seguente regola: avviare il sorteggio partendo dalle aree maggiormente *appetibili*, cioè con un indice di morosità migliore, per poi proseguire con le aree meno *appetibili* sempre in termini di morosità. Quando un partecipante si aggiudica un'area tramite estrazione ed è in corsa anche al sorteggio di un'altra area, verrebbe escluso dal secondo sorteggio poiché avrebbe già ottenuto l'aggiudicazione di un lotto. Tale regola consentirebbe una migliore omogeneità di distribuzione delle aree tra i diversi partecipanti evitando che, tramite estrazione, ciascuno si aggiudichi più aree rispetto agli altri operatori concorrenti.

*Q23. Si condivide l'ipotesi di fare esprimere a ciascun partecipante il numero massimo di aree che si impegna a servire? Per quali motivi?*

Si ritiene che ciò non si renderebbe necessario qualora fosse replicato un modello d'asta *multi-round* come quello utilizzato per l'assegnazione del STG per le microimprese.

*Q24. Si condivide la soluzione prospettata per l'identificazione delle aree da attribuire ai partecipanti? Per quali motivi?*

Si rimanda alle risposte agli spunti precedenti.

*Q25. Si condivide l'orientamento di non innalzare il cap al prezzo massimo in sede d'asta di riparazione? Per quali motivi?*

n/a

*Q26. Rispetto al rischio di scarsità di offerenti alle prossime aste, quali misure di mitigazione potrebbero essere adottate? Motivare la risposta.*

Non si ravvede questo rischio. Infatti, la partecipazione registrata dalle precedenti procedure per l'assegnazione del STG per PMI e microimprese ha dimostrato un forte interesse da parte dei soggetti aventi i requisiti per partecipare, riflesso anche negli esiti di prezzo. Questo nonostante le procedure (in particolare quelle per le microimprese) si siano svolte con modalità complesse (il posticipo rispetto alla data inizialmente prevista a causa dell'*hackeraggio* dei sistemi informativi del Gestore dei Servizi energetici S.p.A., l'incertezza rispetto alla data della loro riprogrammazione, ecc.) e in una congiuntura particolarmente difficile proprio per il segmento di clienti in questione, con le forti incertezze circa i livelli di morosità derivanti dalla crisi dei prezzi energetici. Non ravvisiamo quindi motivi per cui queste procedure, che vedono in assegnazione il servizio per i clienti domestici e che rappresentano di fatto un passaggio atteso e richiesto da anni da parte del mercato, possano registrare un più basso grado di partecipazione, ferme restando le criticità derivanti dalle asimmetrie informative rispetto agli esercenti la MT, a cui si aggiunge la disparità di trattamento tra esercenti MT e STG con riferimento agli strumenti a copertura della morosità.

*Q27. Si concorda con la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?*

Si concorda.

*Q28. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Motivare la risposta.*

Si ritengono compatibili.

*Q29. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.*

Si condividono. Peraltro, si evidenzia come al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal DCO sia essenziale la *bonifica* delle anagrafiche dei clienti destinatari delle prossime aste. Nell'esperienza dei precedenti STG di alcuni Associati, si sono riscontrate diverse criticità nelle anagrafiche dei clienti aggiudicati (un numero significativo presentavano dati non corretti, altre del tutto mancanti o in alcuni casi prive dei dati necessari per contattare il cliente e poter procedere con la fatturazione). Al



fine di garantire tanto l'operatore quanto assicurare una corretta e rapida attivazione a favore del cliente, è quindi assolutamente necessario che venga effettuata, in tempi brevi, una *bonifica* delle anagrafiche presenti nel Registro Centrale Ufficiale. Solo così sarà possibile evitare, a STG avviato, problemi legati a dati errati, incoerenti o mancanti.